



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI L'AQUILA

BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO

In favore degli studenti iscritti
presso l'Università degli Studi,
l'Accademia di Belle Arti e il
Conservatorio di Musica di L'Aquila.

A.A. 2024/2025



RICORDATI DI CHIEDERE LO SPID IN TEMPO!

Dovrai avere lo SPID per richiedere i benefici ADSUAQ

SAI COS'È LO SPID?

È il sistema unico di identità digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) ed è utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

SPID permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione in maniera semplice, sicura e veloce.

Attivati in tempo per richiederlo. La richiesta e l'utilizzo di SPID sono gratuiti.

Troverai l'elenco dei gestori di identità abilitati (identity provider) sul sito spid.gov.it

INDICE

Art. 1 – Concorso

Art. 2 – Criteri per la definizione del numero di borse di studio a concorso

Art. 3 - Status di studente

- *Definizione*

Art. 4 - Chi può presentare domanda

- *Destinatari*
- *Studenti in trasferimento*
- *Studenti che sostengono prove di ammissione*

Art. 5- Presentazione della domanda

- *Premessa per la compilazione della domanda*
- *Modalità*
- *Termini*
- *Documenti da allegare alla domanda*

Art.6 – Durata dei benefici

Art. 7 – Prima immatricolazione /iscrizione

- *Definizione*
- *Eccezioni*

Art. 8 - Requisiti generali

Art. 9 - Requisiti di merito

- *Crediti validi*
- *Primi anni*
- *Anni successivi*

Art. 10 – Bonus - Riservato agli studenti iscritti agli anni successivi al primo

Art. 11 - Requisiti economici

- A) *Studenti italiani e studenti cittadini di paesi appartenenti alla UE*
- B) *Studenti stranieri cittadini di paesi non appartenenti alla UE*

Art. 12 – Graduatorie

Art. 13 – Importi delle borse di studio

- *Documentazione da presentare*
- *Trasformazione status studente*
- *Variazioni dell'importo di borsa di studio*

Art. 14 – Liquidazione borsa di studio e rimborso tassa regionale

- *IBAN*
- *Pagamenti*

- Servizio Ristorazione

Art. 15 - Cause di incompatibilità

Art. 16 – Cause di decadenze ed esclusione

Art. 17 - Mobilità internazionale

Art. 18 – Premio di laurea

Art. 19 - Ricorsi

Art. 20 - Controlli

Art. 21 – Sanzioni

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Art. 23 – Pubblicazione sull'Albo Pretorio e altre disposizioni

Riepilogo scadenze

ART. 1 – Concorso

In conformità alle disposizioni previste dal:

- L.R. n. 6/1994, *“Norme sul Diritto agli Studi Universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991 n. 390”*;
- *“ Piano di indirizzo triennale per il diritto agli studi universitari”*, allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 553/c del 4.6.2007 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 7378 del 24.7.2007;
- D.P.C.M. 09/04/2001 *“disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari emanato a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390”*;
- D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”*;
- Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 508 *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia Nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;
- D.P.C.M. N. 159 del 05/12/2013 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modificazioni*;
- Decreto del Ministro dell’Università e ricerca n. 1320 del 17/12/2021 recante *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”*;
- L. n. 33 del 12.4.2022 , *“Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”*;
- Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 13676 dell’11 maggio 2022, avente ad oggetto *“ Decreto ministeriale n. 1320 del 17.12.2021 recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”. Circolare ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM 1320/2021”*;
- Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 16543 del 28.6.2022, avente ad oggetto PON *“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU” Azione IV.3 “Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica”*. Sostegno al Fondo Integrativo Statale (FIS) ai fini della erogazione di Borse di studio
- *per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica nelle Regioni Meno Sviluppate e delle Regioni in Transizione d’Italia a.a. 2022/2023. Primi indirizzi metodologici”*

- Decreto del Ministero dell'Università e Ricerca n. 930 del 29.7.2022
- Decreto Ministeriale n. 440 del 13.02.2024, Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo pe l'a.a. 2024/2025
- Decreto Direttoriale MIUR n. 318 del 14.03.2024
- Decreto della Giunta Regione Abruzzo n. 335, del 13.06.2024 *"Approvazione indirizzi operativi Bandi borse di studio Università ed Alta formazione artistica e musicale a.a. 2024/2025"*;

l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila, di seguito indicata come ADSU, indice il **Concorso per il conferimento di borse di studio per l'a.a. 2024/2025 in favore degli studenti iscritti o che intendono iscriversi, per tale anno accademico, presso l'Università degli Studi o l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila o il Conservatorio di L'Aquila.**

Lo stanziamento disponibile sarà riservato al primo anno di corso per il 30%.

L'Azienda ripartisce la quota finanziaria spettante per gli anni successivi al primo come segue:

- per gli studenti dell'Università sarà ripartita tra Dipartimenti, corsi di laurea e anni di corso in proporzione del numero degli studenti idonei di ogni Dipartimento, corso di laurea e anno di corso, quali risulteranno dalle graduatorie di borsa di studio, garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso di laurea;
- per gli studenti dell'Accademia sarà ripartita tra corsi di laurea triennale di primo livello, corsi di laurea magistrale di secondo livello e cicli unici, e all'interno degli stessi, per anno di corso, in proporzione del numero degli idonei quali risulteranno dalle graduatorie di borsa di studio, garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso di laurea;
- per gli studenti del Conservatorio sarà ripartita tra anni di corso in proporzione del numero degli studenti idonei quali risulteranno dalle graduatorie di borsa di studio, garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso.

Le disposizioni del presente bando sono inderogabili.
Per poter essere utilmente collocati nelle
Graduatorie gli studenti devono essere in possesso
di tutti i requisiti indicati nel presente bando di
concorso ed aver rispettato tutte le procedure e tutti i
termini, nessuno escluso, in esso indicati.
Il mancato rispetto determina l'esclusione dalla
procedura.

ART. 2 - Criteri per la definizione del numero delle borse di studio a concorso

Il numero di borse di studio da erogare nell'A.A. 2024/2025 è determinato in funzione delle risorse economiche disponibili determinate dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dalle quote del fondo integrativo statale e dei fondi PNRR assegnate alla Regione Abruzzo, da risorse regionali di specifica attribuzione per la concessione delle borse di studio e da ogni altro finanziamento che sarà attribuito con destinazione vincolata per le borse di studio.

ART. 2 – Status di studente - Definizione

<i>Studente in sede</i>	<i>studente residente nel comune di L'Aquila o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato, purché a distanza non superiore a 20 Km.</i>
<i>studente iscritto a corsi di laurea in via telematica</i>	<i>è considerato in sede, indipendentemente dalla propria residenza, senza corresponsione della quota vitto</i>

<i>Studente pendolare</i>	- <i>studente residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato, percorrendo una distanza superiore ai 20 Km e inferiore ai 50 Km, ovvero ad una distanza superiore ma che non prenda alloggio a titolo oneroso: sono comunque esclusi dalla condizione di pendolare gli studenti che, residente in località distanti oltre 50 Km dalla sede del corso spendono un tempo di percorrenza con mezzi pubblici, superiore a n. 4 ore complessive giornaliere.</i> - <i>studente che risiede oltre 50 Km e prenda alloggio per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, nel periodo compreso tra il 1 Ottobre 2024 ed il 30 Settembre 2025, escluso il mese di agosto, <u>sulla base di un contratto a titolo gratuito (comodato) registrato</u> (art. 4, comma 8, del DPCM 9.4.2001)</i>
<i>Studente fuori sede</i>	<i>studente residente in luogo distante non meno di 50 Km. dalla sede del corso frequentato, e per tale motivo prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche od altri alloggi di privati od Enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi, nel periodo compreso tra il 1 Ottobre 2024 ed il 30 Settembre 2025, escluso il mese di agosto, sulla base di un contratto registrato, in conformità della normativa vigente.</i>
<i>studenti stranieri</i>	<i>sono considerati comunque e in ogni caso fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.</i>

ART. 3 – Chi può presentare domanda

Destinatari

Possono presentare domanda gli studenti:

- di cittadinanza italiana e degli Stati dell'Unione europea,
- stranieri ai sensi della L. 40/98 ed apolidi,
- che non siano in possesso di altra laurea o altro titolo dello stesso livello di quella per cui si presenta domanda;
- che, in conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di indirizzo per il Diritto agli Studi Universitari in vigore, si iscrivono per l'a.a. 2024/2025 , **entro il termine perentorio, pena l'esclusione, del 31 marzo 2025** e, limitatamente agli studenti che conseguano il titolo di laurea di primo livello in una sessione straordinaria con conseguente iscrizione ad un corso di laurea biennale, entro il 10 maggio 2025, presso:
 - **l'Università degli Studi di L'Aquila**: ai corsi di laurea triennali, di laurea magistrale biennale, a corsi di laurea interateneo, di laurea magistrale a ciclo unico, Scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4.
 - **l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila**: ai corsi di laurea triennali, di laurea magistrale biennale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- entro il termine fissato dai relativi regolamenti per l'iscrizione, presso **il Conservatorio di Musica di L'Aquila**, ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e agli ultimi 3 anni dei vecchi ordinamenti.

Studenti in trasferimento

Nel rispetto dei termini previsti dal presente bando, possono presentare altresì domanda di borsa di studio, coloro che hanno presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo/Accademia/Conservatorio a quello di L'Aquila: **in tale caso l'interessato sarà inserito nelle graduatorie di borsa sulla base dei dati autocertificati e la relativa posizione sarà sospesa sino a conferma della stessa da parte dei competenti organi universitari/accademici.**

Studenti che sostengono prove di ammissione

Gli studenti che devono sostenere la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero

programmato devono presentare domanda di borsa di studio entro i termini previsti dal presente Bando e successivamente iscriversi nei termini sopra indicati.

Gli studenti che non superano la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato sono tenuti a comunicare il corso di laurea a cui si iscriveranno o la eventuale rinuncia ad iscriversi.

ART. 4 - Presentazione della domanda.

Premessa per la compilazione della domanda

Per avviare la procedura on line è necessario essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail) ed avere l'ISEE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2024.

Modalità

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web. La domanda è costituita da un modulo on-line disponibile sul sito dell'Ente www.adsuaq.org, nella sezione "SPORTELLLO ON-LINE A.A. 2024/2025".

Per poter presentare domanda è obbligatorio avere lo SPID.

Esclusivamente agli studenti stranieri è consentito l'accesso allo Sportello on-line a.a. 2024/2025 tramite la procedura di registrazione come da Guida allegata al presente bando.

Termini

La domanda dovrà essere confermata on-line entro e non oltre il 10.09.2024. Per conferma on-line s'intende la chiusura della domanda stessa, tale da renderla imm modificabile da parte dall'utente.

Lo studente tuttavia può modificare autonomamente i dati della domanda on-line anche se precedentemente chiusa/confermata entro la scadenza prevista dal presente bando di concorso e cioè entro il **10.09.2024**; qualora lo studente non provveda alla nuova chiusura/conferma della domanda la stessa non sarà presa in considerazione.

Documenti da allegare alla domanda

Attenzione: qualora la documentazione sotto indicata non pervenga nei termini, l'Azienda non applicherà la disciplina prevista dal presente bando per tali fattispecie.

<i>QUALORA LO STUDENTE RIENTRI IN UNA DELLE SEGUENTI CASISTICHE:</i>	<i>DOVRÀ FAR PERVENIRE, ENTRO IL TERMINE DEL <u>10.09.2024</u></i>
<i>diversamente abile, con invalidità pari o superiore al 66%</i>	<i>Certificato dal quale risulta la percentuale di invalidità</i>
<i>interruzione agli studi</i>	<i>l'autocertificazione dettagliata sull'interruzione agli studi universitari (dichiarazione che sarà sottoposta alla verifica dell'Ateneo)</i>
<i>studentessa che ha avuto un figlio durante il corso degli studi universitari</i>	<i>l'autocertificazione riportante il nome, cognome, luogo e data di nascita del figlio.</i>
<i>studenti che provengono da Atenei/Accademie/Conservatori diversi da quello di L'Aquila</i>	<i>l'autocertificazione da cui risulti il bonus residuo ancora utilizzabile e l'Azienda per il Diritto agli studi universitari presso cui ha presentato domanda di borsa di studio negli anni accademici precedenti. Qualora tale autocertificazione non pervenga nel termine indicato, l'Azienda considererà pari a zero il bonus utilizzabile da parte dello studente.</i>

In sede di verifica qualora risulti una falsa autocertificazione, si adotteranno tutti i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, ivi compresa l'attivazione di procedure penalmente rilevanti.

Gli studenti dovranno presentare la documentazione richiesta in formato digitale, allegando copia digitale del proprio documento di identità in corso di validità, attraverso la propria pagina personale utilizzando la sezione "**Fascicolo elettronico**".

Si precisa che l'eventuale richiesta di chiarimenti al personale dell'Azienda su alcune clausole del bando non esonera lo studente dalla lettura integrale dello stesso.

Chiarimenti relativi ai crediti (tipologia e valore degli stessi) e al reddito devono essere richiesti agli Enti di riferimento (Università - Accademia – CAF – INPS).

ART. 5 – Durata dei benefici

I benefici sono concessi secondo le seguenti modalità:

<i>iscritti ai corsi di laurea triennale</i>	<i>per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione</i>
<i>iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	<i>per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione</i>
<i>iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale</i>	<i>per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione a un corso di laurea magistrale biennale</i>
<i>iscritti ai corsi di dottorato attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98 e alle Scuole di Specializzazione.</i>	<i>per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione</i>
<i>studenti con invalidità non inferiore al 66%</i>	<i>per un periodo di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e di tredici o quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico la cui durata normale è di cinque o sei anni</i>

N.B.

Conservatorio: per gli ultimi 3 anni dei corsi previsti dal vecchio ordinamento

ART. 6 – Prima immatricolazione/iscrizione

Definizione

Lo studente sarà inserito nella graduatoria dell'anno di corso corrispondente al numero di anni calcolato dalla prima immatricolazione.

Per prima immatricolazione s'intende la prima iscrizione ad un corso di studio universitario, accademico o equiparato, ovunque (anche all'estero) ed in qualunque momento sia avvenuta; pertanto si terrà sempre conto del numero di anni calcolato a partire dall'anno accademico in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad un Ateneo/Accademia/Conservatorio o ad una istituzione ad esso equiparata.

Per gli studenti iscritti alla laurea magistrale biennale e per coloro che siano iscritti ai Dottorati la prima immatricolazione va riferita a tali livelli di studi.

Per coloro che siano in possesso della laurea triennale e si iscrivano a corsi di laurea a ciclo unico, la prima immatricolazione da considerare è quella riferita alla laurea triennale e la borsa di studio potrà essere concessa esclusivamente a partire dal 4° anno del corso di laurea a ciclo unico.

Eccezioni

In esecuzione della delibera del Consiglio Regionale adottata nella seduta del 26.7.2016 su proposta della delibera della Giunta Regionale n. 392/C del 21.6.2016, agli studenti che in caso di rinuncia agli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'Università/Accademia/Conservatorio non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera. Questi studenti possono partecipare nuovamente ai concorsi indetti dalle ADSU abruzzesi e si vedranno attribuiti i benefici correlati a condizione di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti. Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente dovrà comprovare, tramite idonea documentazione da trasmettere entro **il 10 novembre 2024** attraverso la propria pagina personale utilizzando la Sezione "**Fascicolo elettronico**", la restituzione di quanto percepito negli anni oggetto della rinuncia agli studi. Agli studenti che in caso di decadenza dagli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'Università/Accademia/Conservatorio non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera.

In conformità al D.P.C.M. 9 Aprile 2001, non sono considerati i periodi d'interruzione degli studenti che ricongiungono la loro carriera dopo un periodo d'interruzione degli studi di almeno due anni accademici.

Non si considera inoltre per le studentesse l'anno di nascita di ciascun figlio.

Allo stesso modo non si considera il periodo d'interruzione degli studenti che siano costretti a tale interruzione a causa d'infermità gravi e prolungate.

E' onere dello studente presentare la relativa documentazione ai sensi dell'art. 4 del presente Bando entro il **10.09.2024**.

ART. 7 - Requisiti generali

Al fine di conseguire l'idoneità alla borsa di studio, oltre al possesso dei requisiti di merito come specificati nel presente bando, tutti gli studenti devono essere ammessi, da parte dell'Università/Accademia/Conservatorio di L'Aquila, alla frequenza dell'anno di corso individuato sulla base della prima immatricolazione/iscrizione (consultare l'art. 5). Ad es. uno studente che sulla base della prima immatricolazione risulti al 3° anno, dovrà essere ammesso da parte dell'Università/Accademia/Conservatorio di L'Aquila alla frequenza del 3° anno, per l'a.a. 2024/2025.

Ai fini del presente concorso la posizione degli studenti in merito all'appartenenza a un corso di studi, resta fermo all'atto della presentazione della domanda di borsa indipendentemente da eventuali successivi passaggi di corsi di laurea all'interno dell'Università/Accademia/Conservatorio di L'Aquila (ad es. uno studente che al momento della domanda è iscritto al corso di laurea di Ingegneria sarà inserito nelle Graduatorie di tale corso anche se successivamente alla domanda effettuerà il passaggio al corso di laurea di Fisica). Lo studente del corso di laurea triennale la cui prima immatricolazione risale all'a.a. 2021/2022 e presenta domanda di borsa come primo anno fuori corso della triennale sarà inserito nella Graduatoria di tale anno anche se successivamente risulterà iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale biennale. Lo studente che partecipa al presente concorso quale primo anno del corso di laurea magistrale biennale, idoneo o beneficiario di borsa di studio sulla base delle Graduatorie provvisorie, che risulti iscritto per il 2024/2025 entro i termini indicati nell'art. 2, al primo anno fuori corso della triennale, avrà ricalcolata la borsa di studio su base semestrale.

N.B. CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA POTRANNO ESSERE RICHIESTI ALL'UNIVERSITA', ALL'ACCADEMIA E AL CONSERVATORIO, CHE HANNO COMPETENZA ESCLUSIVA IN MATERIA. QUALORA, A SEGUITO DI VERIFICA CON L'ATENEO/ACCADEMIA/CONSERVATORIO DI L'AQUILA, RISULTI UN MERITO DIVERSO DA QUELLO DICHIARATO DALLO STUDENTE IN SEDE DI DOMANDA DI BORSA, ESSO SARA' AUTOMATICAMENTE RETTIFICATO SULLA BASE DEI DATI FORNITI DALLA SEGRETERIA STUDENTI. SI CONSIGLIA PERTANTO DI CONTROLLARE LA CORRETTA REGISTRAZIONE DEI DATI.

ART. 8 - Requisiti di merito

Crediti validi

Ai fini del presente concorso sono considerati validi tutti i crediti **riconosciuti dall'Università/Accademia/Conservatorio di L'Aquila** per il corso di studio per il quale lo studente presenta domanda di borsa: per gli studenti dell'Università sono considerati validi esclusivamente i crediti inseriti nella Segreteria virtuale prima delle scadenze previste dal presente bando. A tal fine saranno presi in considerazione anche i crediti riportanti un giudizio non espresso in voto (es. idoneità, superato, etc.), unicamente quale conteggio dei crediti, e saranno inserite con voto pari a 0 (zero).

L'esame composto da più moduli, parziali o da prove scritte e orali, si intende superato qualora siano superati tutti i moduli, parziali o entrambe le prove.

Le attività formative a scelta dello studente saranno considerate valide nei limiti del numero massimo richiesto per l'ammissione alla prova finale universitaria/accademica (tesi di laurea).

I crediti conseguiti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale sono considerati ai fini del merito se superati entro il **10 Agosto 2024 e regolarmente convalidati dall'Ateneo/Accademia di L'Aquila/Conservatorio entro la stessa data.**

Ai fini del requisito di merito per gli studenti iscritti a corsi interateneo si terrà conto dei CFU acquisiti nei singoli Atenei nel rispetto dei termini del presente bando.

Primi anni

I benefici sono attribuiti sulla base delle condizioni economiche, come articolato nel presente Bando. I requisiti di merito per tutti gli studenti del primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico sono valutati ex post, come di seguito indicato:

- entro il **10 agosto 2025**: lo studente dovrà conseguire **n. 20 crediti** ai fini della liquidazione della seconda rata di borsa di studio. Decorso tale termine decadrà da tale diritto.
- entro il **30 novembre 2025**: lo studente dovrà conseguire **n. 20 crediti** al fine di confermare la borsa di studio e ottenere il rimborso della tassa regionale versata ai fini dell'iscrizione all'Università/ Accademia/Conservatorio per l'a.a. 2024/2025.

Ove lo studente non consegua tali crediti la borsa di studio sarà revocata con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito a tale titolo.

Gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennali devono inoltre avere, all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio, 150 crediti conseguiti nella triennale e riconosciuti per la magistrale.

N.B. Si precisa che per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito gli studenti del primo anno non dispongono di punti bonus.

Per chi si iscrive al primo anno di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione è richiesta l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

ATTENZIONE: è onere dello studente produrre l'autocertificazione da cui risultino i crediti conseguiti e le relative date ai fini della liquidazione della seconda rata e per la conferma della borsa di studio.

Qualora al **30.11.2025** l'interessato non abbia presentato l'autocertificazione, l'Azienda provvederà al controllo dei crediti conseguiti direttamente con l'Ateneo/Accademia/Conservatorio di L'Aquila e adotterà i provvedimenti conseguenziali sulla base dell'esito di tali controlli.

Si consiglia pertanto di controllare che i crediti siano correttamente registrati dalla segreteria studenti.

La suddetta disciplina, prevista per gli studenti iscritti al primo anno di corso, non si applica agli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, che conserveranno il beneficio della borsa indipendentemente dai crediti eventualmente conseguiti.

Anni Successivi

Requisiti minimi di merito al 10 Agosto 2024:

Attenzione: lo studente dovrà far riferimento ai crediti richiesti per l'anno di corso che frequenterà per l'a.a. 2024/2025, determinato dall'anno di prima immatricolazione.

Ad es. uno studente la cui prima immatricolazione al primo anno della laurea triennale risale all'a.a. 2023/2024, dovrà prendere in considerazione i crediti richiesti per il 2° anno e dovrà conseguentemente indicare/dichiarare nella domanda tutti i crediti conseguiti a tale data a partire dall'anno di immatricolazione.

<i>CORSI DI LAUREA TRIENNALE DI PRIMO LIVELLO</i>	
<i>2°</i>	<i>25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi</i>
<i>3°</i>	<i>80 crediti</i>
<i>ultimo semestre (1° fuori corso)</i>	<i>135 crediti</i>
<i>CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO</i>	
<i>2°</i>	<i>25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi</i>
<i>3°</i>	<i>80 crediti</i>
<i>4°</i>	<i>135 crediti</i>
<i>5°</i>	<i>190 crediti</i>
<i>6°</i>	<i>245 crediti</i>
<i>ultimo semestre (1° fuori corso)</i>	<i>un numero di crediti pari a 55 crediti in più rispetto al numero richiesto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici</i>
<i>LAUREA MAGISTRALE BIENNALE</i>	
<i>I requisiti di merito sotto indicati devono essere conseguiti esclusivamente nel corso di laurea magistrale.</i>	
<i>2°</i>	<i>30 crediti</i>
<i>ultimo semestre (1° fuori corso)</i>	<i>80 crediti</i>

CONSERVATORIO: CORSI DI LAUREA DEI VECCHI ORDINAMENTI:

Per gli studenti regolarmente iscritti agli ultimi 3 anni dei corsi previsti dal vecchio ordinamento, il requisito di merito è costituito dal superamento, entro il 30 Novembre 2024, dell'esame obbligatorio di passaggio con la votazione non inferiore a 9/10. Fanno eccezione gli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, per i quali è richiesta, una votazione non inferiore a 6/10.

Lo studente sarà inserito nelle Graduatorie antecedenti al 30 novembre 2024, qualora abbia il requisito di reddito, come "SOSPESO": a seguito di comunicazione da parte del Conservatorio dell'avvenuto superamento del suddetto esame con la votazione sopra richiesta, la sospensione sarà tolta e si procederà all'assegnazione della Bds.

La disciplina sopra indicata per gli iscritti agli anni successivi al primo non si applica agli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66% che, pertanto, ai sensi dell'art. 14 del DPCM 9.4.2001 potranno conseguire un merito inferiore a quello sopra previsto sino ad un massimo del 40%.

ART. 9-Bonus

Riservato agli studenti iscritti agli anni successivi al primo

Per il conseguimento dei requisiti di merito, di cui all'articolo precedente, previsti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale biennale, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

<i>5 crediti</i>	<i>se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico della laurea triennale di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico</i>
<i>12 crediti</i>	<i>se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico della laurea triennale di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico</i>
<i>15 crediti</i>	<i>se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi della laurea triennale di primo livello (primo fuori corso) o di laurea magistrale a ciclo unico</i>

Gli studenti che non hanno utilizzato totalmente il bonus maturato durante il corso di laurea triennale, potranno usufruirne per il conseguimento dei criteri di merito previsti per gli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale biennale, ad eccezione degli studenti che provengono da corsi dei vecchi ordinamenti.

Il bonus va fatto valere una sola volta e per un numero di crediti fino ad allora maturati, ma può essere frazionato nel caso in cui per raggiungere il requisito di merito richiesto non è necessario il suo intero valore. Ad esempio, uno studente che al 10 Agosto del secondo anno abbia conseguito 24 crediti, potrà utilizzare il bonus per il conseguimento dell'ulteriore credito necessario (1 CFU) per raggiungere il requisito di merito ed usufruire dei 4 crediti rimanenti negli anni successivi.

I crediti corrispondenti alla quota di bonus utilizzata saranno conteggiati con un voto corrispondente a 0.

Qualora lo studente non indichi nel modello di domanda di voler utilizzare il bonus non potrà, per alcun motivo, richiederlo successivamente. La scelta fatta al momento della domanda è vincolante per l'intero anno accademico di riferimento.

Ove lo studente indichi nella domanda di voler utilizzare il bonus esso sarà conteggiato d'Ufficio solo ove lo studente ne abbia effettivamente bisogno per raggiungere i requisiti minimi di merito. Ove invece lo studente abbia comunque maturato i requisiti di merito richiesti dal bando, o risulti comunque escluso dalle graduatorie, il bonus non sarà conteggiato e verrà considerato come mai richiesto dallo studente.

Lo studente deve indicare nella domanda esclusivamente i crediti conseguiti alla data del 10 Agosto 2024, senza aggiungere il Bonus, che sarà calcolato d'ufficio, ove lo studente ne abbia diritto e nei limiti in cui ne dispone, secondo quanto indicato nel presente articolo.

ART. 10 - Requisiti economici

A - Studenti italiani e studenti cittadini di paesi appartenenti alla UE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base **dell'ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2024**, di cui al D.P.C.M 05.12.2013, n. 159, previsto dall'art. 5 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

Le informazioni riportate di seguito sono riferite alla normativa attualmente vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.M. 146 dell'1 giugno 2016, D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26): gli studenti dovranno tempestivamente richiedere l'ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2024, necessario per la compilazione della

domanda di borsa di studio.

In conformità al DM 1320 del 17.12.2021, sopra indicato ed in assenza di diverse disposizioni attuative introdotte dalla regione Abruzzo, gli importi dell'ISEE e dell'ISPE Universitario dello studente richiedente la borsa di studio non devono superare le soglie limite sotto riportate. Per presentare la domanda di borsa di studio è necessario il possesso di un reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario 2024), autocertificato non superiore a € **24.335,11** e di un patrimonio ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario 2024), autocertificato non superiore a € **52.902,43**.

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) va calcolato dividendo l'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) con il valore della scala d'equivalenza quale risultano dall'Attestazione ISEE.

Nel caso in cui lo studente richiedente sia diversamente abile, con un'invalidità pari o superiore al 66%, il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità.

Il nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare nella DSU, è definito dalla normativa vigente relativa all'ISEE.

a) è considerato "indipendente" lo studente che, alla data di presentazione della domanda, si trovi congiuntamente in entrambe le seguenti condizioni:

- residenza anagrafica esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona; l'importo di € 9.000,00 è determinato dal DM 1320 del 17.12.2021, sopra citato ed applicato in assenza di diverse disposizioni regionali attuative ai sensi dell'art. 3 , comma 1 dello stesso DM;

b) qualora lo studente non possa essere considerato "indipendente", deve associare, nella propria DSU, quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, deve indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro);

c) lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può comunque presentare l'ISEE relativo unicamente alla sua condizione economica, solamente se rientra in una di queste condizioni:

- orfano di entrambi i genitori;
- appartenente ad un ordine religioso;
- appartenente ad una comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione.

Lo studente deve naturalmente essere in possesso di idonea documentazione comprovante la propria condizione.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai propri genitori o dai soggetti a loro carico.

Per gli studenti detenuti e per quelli appartenenti ad ordini religiosi, il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEE e ISPE è sempre composto dal solo studente. Lo studente coniugato, non indipendente, viene attratto nel nucleo familiare di origine senza coniuge e/o figli.

Tutti gli studenti devono presentare domanda di borsa di studio riportando nella procedura della domanda on line i dati contenuti nell'Attestazione ISEE Universitario, i componenti il nucleo familiare, compresi i codici fiscali degli stessi ed il loro stato civile ed in particolare il valore ISEE, il valore ISPE e il valore del parametro Scala di equivalenza. Fanno eccezione gli studenti, stranieri o italiani, con redditi e/o patrimonio all'estero, per i quali le condizioni economiche sono valutate sulla base della documentazione indicata al punto B).

ISEE CON ANNOTAZIONI

Un eventuale ISEE prestazioni universitarie con "annotazioni", vale a dire con omissioni o difformità, comporta la sospensione della posizione in graduatoria e l'obbligo di richiedere una nuova DSU comprensiva delle ulteriori informazioni necessarie entro e non oltre il termine del 30 novembre 2024, a pena di esclusione.

B - Studenti stranieri cittadini di paesi non appartenenti alla UE

1. Oltre agli studenti appartenenti all'unione Europea, possono concorrere al conferimento della borsa di studio e del posto alloggio gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici.

2. Gli studenti stranieri Extra UE che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della documentazione prescritta.

3. Gli studenti stranieri non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all'estero non hanno la possibilità di richiedere l'ISEE diritto allo studio. Gli stessi potranno presentare domanda per i benefici e servizi per il diritto allo studio in assenza di attestazione ISEE e saranno assegnati d'ufficio alla fascia di reddito più bassa.

I suddetti studenti tuttavia devono possedere apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio.

Detta documentazione, da trasmettere a pena di esclusione entro il 10 novembre 2024 in formato digitale attraverso la propria pagina personale utilizzando la Sezione "Fascicolo Elettronico" allegando anche copia del proprio documento di identità in corso di validità, dovrà riportare:

- a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- b) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2023 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di loro alla data del 31 dicembre 2023, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto Ministeriale n. 440 del 13.02.2024 (vedi tabella) devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad € 0. In alternativa, nel caso di studenti iscritti a una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con

l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca.

5. Lo status di studente apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

L'Azienda procederà, a campione, alla verifica della documentazione di cui sopra e in caso di esito negativo della stessa procederà alla esclusione dai benefici richiesti ed al recupero di quanto eventualmente percepito.

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI AI SENSI DEL D.M. n. 440 del 13.02.2024

Afganistan - Angola - Bangladesh - Benin - Burkina Faso - Burundi - Cambogia - Central African Rep. - Chad - Comoros - Democratic People's Republic Of Korea- Democratic Republic Of The Congo - Djibouti - Eritrea - Ethiopia - Gambia - Guinea - Guinea Bissau - Haiti - Kiribati - Lao People's Democratic Republic - Lesotho -Liberia- Madagascar - Malawi - Mali - Mauritania - Mozambique - Myanmar - Nepal - Niger - Rwanda -Sao Tome & Principe - Senegal - Sierra Leone - Solomon Islands - Somalia - South Sudan - Sudan - Syrian Arab Republic - Tanzania -Timor-Leste - Togo - Tuvalu - Uganda -Yemen - Zambia .

ART. 11 - Graduatorie

La graduatoria degli idonei alla borsa di studio è formulata come segue:

<i>Primi anni</i>	<i>approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, a prescindere dall'indirizzo di studi prescelto, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE UNIVERSITA' 2024. A parità di ISEE la precedenza in graduatoria sarà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio</i>
<i>Anni successivi al primo</i>	<i>valutando il merito complessivo risultante dal punteggio calcolato sulla base della somma dei singoli prodotti ottenuti dai singoli voti moltiplicati per i singoli crediti ottenuti. Ad es. CFU 5 voto 25 (singolo prodotto 125) – CFU 3 voto 30 (singolo prodotto 90) – CFU 8 voto 27 (singolo prodotto 216), il punteggio finale sarà pari a 431 (125 + 90 + 216).</i> <i>Al fine di poter indicare con esattezza il numero dei crediti conseguiti, gli studenti dovranno attenersi a quanto indicato nei rispettivi ordinamenti universitari.</i> <i>A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata dando la precedenza all'ISEE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2024 più basso, a parità di ISEE la precedenza in graduatoria sarà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.</i>
<i>Anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e Scuole di Specializzazione</i>	<i>la graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2024. A parità di ISEE sarà data la precedenza all'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà a sorteggio.</i>

Le borse di studio sono assegnate in proporzione al numero degli idonei, quali risulteranno sulla base delle graduatorie, secondo quanto precisato nell'art. 1 del presente Bando e in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

ART. 13 - Importi delle borse di studio

Le borse, - **il cui importo varia in relazione al valore ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2024 e alla condizione di studente *In sede, Fuori sede o Pendolare***, - saranno erogate in denaro e servizi gratuiti agli studenti vincitori, in conformità a quanto previsto dal Decreto Direttoriale 14 marzo 2024, n. 317 ("Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 degli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore").

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente bando, l'importo della quota vitto, non monetizzabile, salvo quanto previsto dal presente bando, che costituisce una componente della borsa di studio e viene erogato in servizi, è così determinato:

- **€ 995,81** per studenti pendolari e studenti in sede, pari a un pasto giornaliero;
- **€ 1.991,63** per studenti fuori sede, pari a due pasti giornalieri.

Importi borse (importo lordo):

- 1. Studenti in sede: € 3.823,45**
- 2. Studenti pendolari: € 4.100,05**
- 3. Studenti fuori sede: € 7.015,97**

Tali importi risultano maggiorati nei seguenti casi :

- agli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento per il presente concorso, l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%;
- alle studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio spettante è incrementata del 20%.

Tale incremento non è cumulabile con quello di cui al punto precedente ma si applicherà quello più favorevole alla studentessa.

- agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio l'importo della borsa è incrementato del 20%. Tale incremento è attribuito solo nel caso in cui gli studenti siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dalla

normativa vigente per entrambi i corsi e comunque fino al conseguimento di uno dei due titoli. La borsa di studio e l'eventuale incremento sono revocati nel caso in cui lo studente perda i requisiti di cui al presente bando con riferimento al corso di studio a cui è ricondotta la richiesta della borsa di studio.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

Per usufruire di tale incremento gli studenti dovranno inserire nel proprio fascicolo elettronico copia dell'iscrizione all'ulteriore corso entro il 30° giorno decorrente dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie

- Agli studenti iscritti al 1° anno fuori corso sarà corrisposto un importo pari al 50% del beneficio totale;
- Agli studenti disabili iscritti al 2° anno fuori corso sarà corrisposto un importo pari al 50% del beneficio totale.

Ai beneficiari di borsa fuori sede sarà corrisposto un importo pari al canone mensile risultante dal contratto di locazione presentato, moltiplicato per i mesi di durata del contratto stesso, sulla cui base sarà determinato l'importo totale di borsa di studio, sino ad un massimo di € 1.709,58.

Nel caso di contratti intestati a più persone, senza indicazione della quota pagata da ciascun studente, si considererà la quota totale divisa in parti uguali.

Agli studenti iscritti per l'a.a. 2024/2025 al 1° fuori corso la borsa di studio sarà concessa esclusivamente per un semestre, pari alla metà del valore ordinario di borsa, corrispondente ad un tesserino mensa gratuito della validità di mesi 6 e di una quota contanti pari alla metà di quella normalmente spettante.

Ai sensi del comma 4 dell'art 3 del DM 1320 del 17.12.2021, sopra citato, in assenza di diverse disposizioni attuative della Regione Abruzzo, l'importo della borsa di studio è incrementato del 40% nel caso di studenti con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) dello stesso DM 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di

consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Gli importi di borsa di studio saranno determinati in relazione all'appartenenza dello studente a una delle 3 fasce determinata dal proprio ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2024, come di seguito riportato:

FASCIA	ISEE/ISEEU DA €	A €
1° FASCIA	0 €	16.223,40 €
2° FASCIA	16.223,41€	20.279,18 €
3° FASCIA	20.279,19€	24.335,11 €

STUDENTI IN SEDE	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	2.827,64 €
2° FASCIA	2.120,73 €
3° FASCIA	1.413,82 €

STUDENTI PENDOLARI	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	3.104,21 €
2° FASCIA	2.328,18 €
3° FASCIA	1.552,11 €

STUDENTI FUORI SEDE	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	3.314,76 € + valore quota alloggio
2° FASCIA	2.486,07 € + valore quota alloggio
3° FASCIA	1.657,38 € + valore quota alloggio

Documentazione da presentare

Nel rispetto della disciplina inerente lo status dello studente di cui all'art. 2, tutti gli studenti che nella graduatoria provvisoria siano risultati idonei, dovranno produrre, entro il 30° giorno decorrente dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie, copia del contratto di locazione (o del comodato d'uso se studente pendolare nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 8, lett. c del DPCM 9.4.2001), attestante sia la durata della loro permanenza a L'Aquila, per un periodo non inferiore a 10 mesi, nel periodo compreso tra il 1 Ottobre 2024 ed il 30 Settembre 2025, escluso il mese di agosto, sia il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente inerente la registrazione del contratto, sia il relativo canone di locazione. IL CONTRATTO DI LOCAZIONE, PER ESSERE VALIDO AI FINI DEL PRESENTE CONCORSO, DEVE ESSERE STIPULATO PER UN IMMOBILE SITO AD UNA DISTANZA DALLA SEDE DI STUDIO FREQUENTATA DI NON OLTRE

20 KM; QUALORA NON RISPETTI TALE REQUISITO SI CONSIDERERÀ NON PRESENTATO.

Si ricorda che ai sensi della L. n. 431/98, art. 1, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta e che il contratto stesso è soggetto a registrazione.

Ogni studente sarà tenuto a trasmettere, in formato digitale attraverso la propria pagina personale nell'apposita Sezione "FASCICOLO ELETTRONICO", una copia del contratto di locazione comprensiva della ricevuta di avvenuta registrazione.

Anche qualora lo studente abbia depositato nei precedenti anni accademici, presso l'Azienda D.S.U. di L'Aquila, copia del contratto di locazione con validità pluriennale, sarà tenuto a presentare, entro il 30° giorno decorrente dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie, ulteriore copia del contratto con ricevuta di pagamento dell'imposta di registro per l'anno in corso o relativa autocertificazione, da cui risulti che il precedente contratto è ancora valido.

Il contratto di locazione/comodato che pervenga oltre il termine sopra indicato sarà considerato non consegnato.

Trasformazione status studente

La mancata presentazione nei termini del contratto sopra indicato come anche la presentazione di contratti non riportanti il canone di locazione o la durata del contratto stesso in conformità di quanto previsto dal presente bando, comporterà l'automatica trasformazione dello status studente da fuori sede a sede o pendolare a seconda dell'ipotesi ricorrente ai sensi dell'art. 2 del presente bando.

Nel caso di studente straniero, il cui nucleo familiare non risieda in Italia, la mancata presentazione nei termini del contratto sopra indicato, come anche la presentazione di contratti non riportanti il canone di locazione o la durata del contratto stesso in conformità a quanto previsto dal presente bando, comporterà l'automatica trasformazione dello status dello stesso come in sede.

Lo status studente dovrà essere indicato dall'interessato sul modello di domanda e non potrà essere successivamente modificato dallo studente.

Variazioni dell'importo di borsa di studio

Gli studenti beneficiari di borsa di studio sulla base delle graduatorie definitive che, per motivi vari nel corso dell'anno accademico, lascino gli studi o ne ottengano la sospensione

per un periodo inferiore all'anno accademico, si trasferiscano presso altre sedi universitarie/accademiche, o perdono i benefici per sopraggiunti impedimenti di legge, godranno in dodicesimi del beneficio loro assegnato.

Fanno eccezione gli studenti che conseguano il titolo di laurea, per i quali la borsa di studio verrà corrisposta per l'intera quota spettante.

La predetta disciplina in dodicesimi, si applica agli studenti iscritti al primo anno di corso solo qualora gli stessi abbiano confermato la borsa di studio conseguendo 20 crediti, come previsto dal presente bando, in caso contrario saranno tenuti alla restituzione della borsa di studio percepita.

ART. 14 – Liquidazione borsa di studio e rimborso tassa regionale

IBAN

Al momento della presentazione della domanda on line di borsa di studio lo studente dovrà indicare il codice IBAN di conto a lui intestato o a lui cointestato per la liquidazione della borsa di studio e del rimborso della tassa regionale.

Si precisa che non si potrà procedere ad accredito ove il conto risulti intestato esclusivamente a persone diverse dallo studente. Allo stesso modo l'Amministrazione non potrà procedere ad accredito ove le coordinate bancarie siano incomplete. In tali casi il pagamento sarà sospeso.

Attenzione:

- ove si indichi un IBAN relativo a conto intestato a soggetto diverso dallo studente e avvenga comunque l'accredito l'onere del recupero della somma è ad esclusivo carico dello studente che ha fornito i dati errati;
- ove trattasi di IBAN postale collegati a carte di credito è obbligo dello studente accertarsi preventivamente presso la banca o le Poste Italiane della abilitazione delle stesse a ricevere accrediti.

Pagamenti

Una quota non inferiore alla metà del valore totale della borsa di studio sarà erogata dopo l'approvazione delle Graduatorie assestate che saranno elaborate, approvate e pubblicate entro il 31 dicembre 2024.

Tale quota sarà determinata dal valore del pasto gratuito e da un importo contanti conteggiato come segue: (VALORE TOTALE DI BORSA: 2 – VALORE DELLA QUOTA

VITTO).

L'Azienda potrà sospendere il pagamento degli studenti iscritti al primo anno sino a conferma da parte dell'Università/Accademia/Conservatorio di L'Aquila dell'avvenuta iscrizione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3. Lo studente avrà facoltà di presentare l'autocertificazione sull'avvenuta iscrizione universitaria/accademica per l'a.a. 2024/2025, indicando la relativa data e il numero di matricola.

La seconda rata della borsa agli studenti iscritti agli anni successivi al primo verrà erogata dopo l'elaborazione, approvazione e pubblicazione delle relative graduatorie definitive L'Azienda D.S.U. di L'Aquila provvederà inoltre, dopo l'approvazione delle suddette graduatorie definitive, al rimborso della tassa regionale € 140,00 in favore degli studenti iscritti agli anni successivi al primo, mentre si procederà al rimborso in favore degli iscritti al primo anno solo dopo l'avvenuta verifica del conseguimento di 20 crediti entro il 30.11.2025.

Servizio Ristorazione

Con la domanda di partecipazione al presente Concorso lo studente è automaticamente iscritto anche all'anagrafe studenti ADSU e pertanto non dovrà compilare nessun'altra domanda per l'accesso al servizio di ristorazione. Gli studenti già autorizzati ad accedere alla mensa universitaria potranno continuare a fruire del servizio con la fascia attribuita fino al 31.12.2024.

Dal 1.01.2025, le fasce saranno automaticamente aggiornate secondo le risultanze della nuova graduatoria, senza necessità di recarsi in A.D.S.U. per l'aggiornamento. Agli studenti (sia del primo anno che degli anni successivi al primo) che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione al presente Concorso o di iscrizione all'anagrafe studenti e non abbiano mai effettuato la procedura per il rilascio del QR CODE dovranno prendere visione di tale procedura pubblicata nella sezione RISTORAZIONE del sito ADSU di L'Aquila. L'autorizzazione all'accesso al servizio mensa ha la durata di un anno solare (dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025) e si aggiorna automaticamente ad ogni eventuale modifica che dovesse essere apportata alla posizione in graduatoria dello studente.

Lo studente risponderà dell'utilizzo improprio del QR CODE.

Nessun rimborso è dovuto per mancata fruizione del servizio di ristorazione né per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio a seguito della sospensione delle attività didattiche.

Agli studenti del 1° anno fuori corso o, se diversamente abili, al 2° anno fuori corso della Laurea di primo livello, Laurea di II livello e Laurea a ciclo unico è concesso l'accesso a mensa per un semestre e comunque, fino al conseguimento del titolo di Laurea, se antecedente, che deve essere obbligatoriamente comunicato alla A.D.S.U..

ART. 15 - Cause d'incompatibilità

L'idoneità alla borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o benefici, comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2024/25 da Enti pubblici e/o privati, anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso; in tali casi lo studente sarà tenuto ad optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Fanno eccezione le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti e le borse di studio concesse dall'Università/Accademia per lo svolgimento di attività di collaborazione part-time di cui all'art. 13 della L. 390/91.

Art. 16 - Cause di decadenze ed esclusione

Lo studente, beneficiario o idoneo di borsa, decade dalla graduatoria di borsa di studio e quindi è escluso dal concorso, qualora:

- a) La domanda di borsa di studio e la relativa documentazione pervenga oltre il termine di cui all'art. 3 del presente bando e in ogni caso di mancata osservanza di tutti i termini indicati nel presente bando, nessuno escluso;
- b) Mancata opzione altra borsa dichiarata in sede di domanda (art. 15 bando);
- c) Non risulti iscritto presso l'Università/Accademia/Conservatorio di L'Aquila, per l'a.a. 2024/2025 entro i termini di cui all'art. 3 del presente Bando;
- d) Risulti sospeso dagli studi per l'anno accademico di riferimento;
- e) In sede di riscontro con l'Università/Accademia/Conservatorio di L'Aquila non risulti in possesso dei requisiti fissati dal presente bando. In tali casi l'Azienda procederà automaticamente a rettificare la posizione sulla base della verifica universitaria/accademica;
- f) Iscritto al primo anno di corso, non consegua 20 crediti entro il 30.11.2025;
- g) Utilizzo improprio QR CODE.

In tali casi lo studente avrà revocato il beneficio della borsa di studio e dovrà restituire le

somme riscosse e il valore dei servizi goduti come di seguito specificato:

- per intero, entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta revoca;
- in 12 rate costanti mensili, aumentate degli interessi legali in vigore al momento della revoca e maturandi in un anno. Nel caso di omesso o ritardato versamento anche di una singola rata, lo studente sarà considerato decaduto dal beneficio della restituzione rateale. In caso di restituzione della borsa, il valore del servizio mensa gratuito che lo studente sarà tenuto a rimborsare, sarà calcolato moltiplicando il numero dei pasti consumati per il costo del servizio mensa della fascia d'appartenenza.

Lo studente beneficiario di borsa di studio, iscritto al primo anno, che rinuncia agli studi, deve darne immediata comunicazione all'Azienda D.S.U. di L'Aquila. Gli eventuali servizi da restituire saranno conteggiati sino alla data dell'acquisizione della comunicazione di rinuncia agli studi.

ART. 17 - Mobilità internazionale

Agli studenti beneficiari di borsa di studio è concessa, per una sola volta per ciascun livello di studi, ai fini della partecipazione a programmi di mobilità internazionale, un'integrazione della borsa di un importo di € 600,00 su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di 10 mesi, certificata dall'Università/Accademia/Conservatorio italiano che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall'importo di predetta integrazione sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

Al fine di poter beneficiare dell'integrazione di borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, lo studente dovrà indicare sul modello di domanda il periodo di permanenza all'estero. L'integrazione di borsa sarà concessa esclusivamente per il periodo dichiarato, sempre che lo stesso sia confermato da parte dell'Ateneo/Accademia/Conservatorio di L'Aquila. In ogni caso lo studente non potrà ottenere un'integrazione maggiore a quella spettante per tale periodo anche qualora, nel corso dell'anno accademico, l'Università/Accademia/Conservatorio conceda un ampliamento della durata della mobilità internazionale. Allo stesso modo l'integrazione non sarà concessa ove lo studente non indica nella domanda di borsa di partecipare a programmi di mobilità, anche qualora la tardiva partecipazione non sia imputabile allo

studente.

Lo studente beneficiario di borsa di studio che rivesta la qualifica di studente fuori sede, dovrà, conformemente a quanto previsto nel paragrafo "Status studente", presentare, ove ne ricorra l'ipotesi, **entro il 30° giorno decorrente dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie**, idonea documentazione (**copia del contratto di locazione attestante sia la durata della permanenza a L'Aquila per un immobile sito ad una distanza dalla sede di studio frequentata di non oltre 20 km**, nel periodo intercorrente tra il 1 Ottobre 2024 e il 30 settembre 2025, con esclusione del mese di agosto, sia il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente inerente la registrazione del contratto, sia il relativo canone di locazione) inerente la condizione di fuori sede, che vada eventualmente ad aggiungersi al periodo di soggiorno all'estero al fine di raggiungere i 10 mesi richiesti per lo status di fuori sede: **la presentazione della documentazione di cui sopra oltre tale termine comporterà la decadenza dal beneficio della borsa di studio.**

Lo studente, beneficiario di borsa di studio, che partecipa a programmi di mobilità internazionale, potrà ottenere al termine del periodo di mobilità, ove presenti specifica richiesta e limitatamente ai mesi di permanenza all'estero, la monetizzazione della tessera pasto gratuita.

ART. 18 – Premio di laurea

Gli studenti beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2024/2025 che conseguano il titolo **entro la durata legale del relativo corso di studi** possono beneficiare di un importo integrativo pari al 50% della Borsa ottenuta in tale anno. Per la presentazione delle domande e le relative assegnazioni sarà predisposto specifico bando di concorso che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Adsu.

ART. 19 - Ricorsi

Eventuali ricorsi, avverso le graduatorie, indirizzati al Dirigente dell'Azienda per il Diritto allo studio universitario di L'Aquila, dovranno pervenire, **esclusivamente tramite il proprio fascicolo elettronico**, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse, decorso tale termine il provvedimento diventerà definitivo. Agli studenti invitati a regolarizzare la domanda ed esclusi dal concorso per documentazione incompleta e/o irregolare e che non abbiano provveduto a quanto richiesto non è consentito il ricorso inteso a completare la documentazione stessa. Allo stesso modo non è consentito il ricorso avverso le graduatorie assestate e/o definitive per

le motivazioni che potevano essere eccepite nei dovuti termini contro le graduatorie provvisorie e/o assestate. Eventuale ricorso avverso la decisione del Dirigente dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila, sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'Ordinanza di mancato accoglimento da parte dell'Azienda D.S.U.

ART. 20 – Controlli

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 390/91, dalla normativa regionale in vigore e dalle direttive regionali per il Diritto allo Studio, l'Azienda disporrà accertamenti anche a campione, anche di concerto con l'Università/Accademia, su quanto dichiarato.

Si precisa che al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

ART. 21 – Sanzioni

Ai sensi dell'art. 23 della L. 390/1991, nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti sia stato dichiarato il falso, lo studente decade dal diritto a fruire dei benefici e lo stesso sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al doppio di quella percepita e perderà il diritto a beneficiare di altri interventi per la durata degli studi.

A fronte di dichiarazioni non veritiere l'ADSU, inoltre, segnalerà lo studente all'Autorità Giudiziaria.

ART. 22 - Trattamento dei dati personali

I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente bando, sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con l'ausilio di mezzi informatici, finalizzate alla assegnazione dei benefici e delle provvidenze a concorso.

Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (Dlgs n. 196/2003 - Regolamento UE n. 2016/674 - GDPR).

Ai fini della partecipazione al presente concorso lo studente è obbligato a fornire i dati richiesti; la mancata presentazione determina l'esclusione dalle graduatorie.

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli

di veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e a ogni altro soggetto avente diritto *ex lege*.

N.B. PER GLI STUDENTI STRANIERI:

Il CODICE UTENTE attribuito allo studente dopo la registrazione e comunicato allo stesso con mail oltre che essere usato dallo stesso per effettuare il primo login dopo l'accreditamento, è personale, deve essere custodito ed utilizzato per richiedere informazioni telefoniche agli uffici dell'Azienda al fine di consentire la identificazione del richiedente.

ART. 23 – Pubblicazione sull'Albo Pretorio ed altre disposizioni

Il presente bando e l'esito della domanda di borsa di studio saranno comunicati a tutti gli interessati esclusivamente mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Azienda c/o il sito internet www.adsuaq.org, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Tale pubblicazione sarà valida anche ai sensi della decorrenza dei termini legati al presente concorso.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni di settore sopra indicate.

RIEPILOGO SCADENZE

<u>10 settembre 2024</u>	<i>Compilazione e conferma on line della domanda di borsa di studio a.a. 2024/2025</i>
<u>10 settembre 2024</u>	<i>Presentazione della documentazione di cui all'art. 4</i>
<u>10 novembre 2024</u>	<i>Ricevuta avvenuta restituzione BdS in caso di rinuncia di cui all'art. 6</i>
<u>10 novembre 2024</u>	<i>Per gli studenti stranieri, presentazione della documentazione di cui al presente bando</i>
<u>30° giorno decorrente dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie di borsa di studio</u>	- Trasmissione della copia del contratto di locazione/comodato - Trasmissione Iscrizione ulteriore corso
<u>10 agosto 2025</u>	<i>Conseguimento di 20 crediti da parte degli studenti iscritti al primo anno, al fine di ottenere la liquidazione della seconda rata di borsa di studio</i>
<u>30 Novembre 2025</u>	<i>conseguimento di 20 crediti da parte degli studenti iscritti al primo anno, al fine di confermare la borsa di studio.</i>

STUDENTI STRANIERI GUIDA PRATICA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

sul sito www.adsuaq.org

- **Fase della registrazione:**

accedere dal sito dell'Azienda **www. adsuaq.org** al link **SPORTELLLO ON LINE 2024/2025 - RICHIESTA benefici ON LINE, ACCETTARE** dopo aver letto l'informativa, selezionare **REGISTRAZIONE** e compilare la schermata relativa.

Attenzione:

Va inserito il Comune e la Provincia di nascita (potrebbe essere diverso dal Comune di residenza e generare contraddizione con il codice fiscale).

Utilizzare la casella di posta elettronica personale, non appartenente a parenti e/o amici.

La password deve contenere al massimo 10 caratteri.

- **Fase successiva alla registrazione:**

lo studente riceverà una e-mail sulla casella di posta elettronica, indicata in fase di registrazione, contenente il **CODICE UTENTE** che dovrà essere utilizzato esclusivamente al primo login dopo l'accreditamento.

- **Fase del LOGIN:**

accedere dal sito dell'Azienda **www. adsuaq.org** al link **SPORTELLLO ON LINE 2024/2025 - RICHIESTA benefici ON LINE, ACCETTARE** dopo aver letto l'informativa, selezionare **LOGIN**, inserire il **CODICE UTENTE**, la **PASSWORD** e il **CODICE FISCALE** e compilare la domanda on line.

- **Fase della CONFERMA:**

La domanda dovrà essere confermata on-line entro e non oltre il **10.09.2024**. La ricevuta della avvenuta conferma della domanda con il relativo protocollo assegnato sarà inserita nel fascicolo virtuale dello studente.